

**Bruxelles, 30 aprile 2021
(OR. en)**

8366/21

**TRANS 256
DELECT 88**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 aprile 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2021) 2853 final
----------------	--------------------

Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.4.2021 che modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 2853 final.

All.: C(2021) 2853 final

Bruxelles, 28.4.2021
C(2021) 2853 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.4.2021

che modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

1.1 Elenco delle vie navigabili interne dell'Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3

Per transitare nelle vie navigabili interne, le navi devono ottenere un certificato per la navigazione interna attestante la conformità ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna¹.

Tali requisiti sono stabiliti per diversi tipi di navi, a seconda della zona in cui navigano.

Ai fini della direttiva (UE) 2016/1629, il suo articolo 4 suddivide le vie navigabili interne dell'Unione nelle zone 1, 2, 3 e 4. L'allegato I della direttiva riporta un elenco delle vie navigabili dell'Unione, suddivise nelle zone 1, 2 e 3.

La direttiva (UE) 2016/1629 non prevede una metodologia per la suddivisione delle vie navigabili in zone, che è di competenza degli Stati membri.

Di norma questa suddivisione si basa sui requisiti di costruzione delle navi in relazione all'eventuale altezza d'onda nelle diverse zone. Le zone 1 e 2 corrispondono solitamente a grandi distese d'acqua (p. es. grandi laghi) e acque marittime destinate alle operazioni di navigazione interna. La zona 3 è una zona di base che comprende i principali fiumi dell'UE (Reno, Danubio). Il resto delle vie navigabili è considerato zona 4.

In linea con l'articolo 4, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I al fine di modificare la classificazione delle vie navigabili su richiesta dello Stato membro interessato, per le vie navigabili interne situate nel suo territorio.

Il 15 maggio 2018 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una richiesta di modifica delle vie navigabili situate nel suo territorio, consistente nell'aggiunta della zona 1.

Il 2 luglio 2019 la Commissione ha ricevuto dalla Svezia una richiesta di modifica delle zone 1, 2 e 3 relativa alle vie navigabili situate nel suo territorio, consistente nell'aggiunta di ulteriori vie navigabili interne.

In seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione, è inoltre opportuno sopprimere il riferimento alle vie navigabili situate nel suo territorio dall'elenco delle vie navigabili di cui all'allegato I.

1.2 Requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali adibite alla navigazione interna delle zone 1, 2, 3 e 4

1.2.1 Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI)

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) è un'organizzazione internazionale con competenze normative in materia di trasporti per vie navigabili interne sul Reno. Ne fanno parte quattro Stati membri dell'UE (Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi) e la Svizzera.

¹ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

Nel 2015 la CCNR ha approvato l'istituzione e il funzionamento del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), il cui mandato comprende l'adozione di norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi, l'interpretazione uniforme di tali norme e delle procedure corrispondenti nonché le deliberazioni in materia di sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente o altri settori della navigazione.

Il CESNI è costituito da esperti che rappresentano gli Stati membri della CCNR e hanno diritto di voto secondo il principio di un voto per Stato.

L'UE non fa parte della CCNR né del CESNI, può tuttavia partecipare ai lavori del CESNI, senza diritto di voto, insieme alle organizzazioni internazionali che si occupano dei settori interessati dal CESNI.

La CCNR ha acquisito una notevole esperienza nella definizione dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. Istituito nell'ambito della CCNR e con la partecipazione di quattro Stati membri dell'UE e della Svizzera, il CESNI possiede la competenza necessaria ai fini dell'elaborazione di norme comuni per l'intera rete delle vie navigabili interne nell'Unione europea.

Prima che il CESNI adotti una nuova norma ES-TRIN, si applica la procedura prevista all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. La recente decisione (UE) 2020/1508 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna², ha stabilito la posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) il 13 ottobre 2020. La posizione prevedeva di acconsentire all'adozione della norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (norma ES-TRIN) 2021/1 e della norma di prova complementare per l'AIS interno 2021/3.0.

1.2.2 Norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN)

Una delle norme introdotte dal CESNI è la norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN). Tale norma stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, disposizioni in materia di identificazione delle navi, modelli di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.

La prima versione della norma ES-TRIN 2015/1 è stata adottata alla riunione del CESNI del 26 novembre 2015.

La norma ES-TRIN è stata modificata nel 2017³ e nel 2019⁴ e nella legislazione dell'UE e della CCNR viene fatto riferimento alla versione modificata.

² GU L 345 del 19.10.2020, pag. 6.

³ Direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (GU L 174 del 10.7.2018, pag. 15).

La norma ES-TRIN è aggiornata periodicamente tenendo conto delle attività dei gruppi di lavoro del CESNI.

L'aggiornamento periodico della norma ES-TRIN è necessario al fine di:

- mantenere l'elevato livello di sicurezza della navigazione interna;
- seguire l'evoluzione tecnica (ad es. timoneria, apparecchi di navigazione);
- garantire la compatibilità con il quadro giuridico dell'UE (ad es. regolamento sulle macchine mobili non stradali).

Il CESNI ha adottato la versione aggiornata della norma ES-TRIN 2021/1 alla riunione del 13 ottobre 2020. Tale versione include varie modifiche, in particolare per quanto riguarda i seguenti ambiti:

- 1) distanza di sicurezza, bordo libero e scale di immersione (capo 4);
- 2) estintori portatili (articolo 13.03, paragrafi da 2 a 4);
- 3) accumulatori agli ioni di litio (articolo 10.11);
- 4) fornitura e uso di apparecchi di protezione auricolare individuali (articolo 14.09, paragrafo 3);
- 5) porte degli alloggi (articolo 15.02, paragrafo 11);
- 6) locale servizi elettrici nelle navi passeggeri (articolo 19.07);
- 7) equipaggiamenti per unità navali da diporto (articolo 26.01, paragrafo 1, lettera h);
- 8) Disposizioni transitorie in materia di:
 - impianti antincendio fissi;
 - sistemi di propulsione delle navi da passeggeri;
 - impianti di raccolta e smaltimento delle acque reflue domestiche delle navi da passeggeri;
 - norme europee e internazionali per le navi che operano esclusivamente sulle vie navigabili al di fuori del Reno;
- 9) rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) (allegato 8, punto 2.8);
- 10) chiarimenti in merito alla validità del certificato dell'Unione sul Reno (ESI-I-1);
- 11) riconoscimento di un'ancora speciale a massa ridotta (ESI-II-9);
- 12) aggiornamento dei riferimenti incrociati alle norme europee e internazionali;
- 13) numerose correzioni redazionali nelle varie versioni linguistiche.

1.2.3 Coerenza dei regimi giuridici in materia di requisiti tecnici

La direttiva (UE) 2016/1629 include, nell'allegato II, un riferimento diretto alla norma ES-TRIN.

Per garantire la coerenza dei due regimi giuridici esistenti in materia di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (CCNR e UE) è opportuno prevedere la stessa data di applicabilità della norma ES-TRIN 2021/01. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sia il diritto dell'UE sia il regolamento CCNR faranno riferimento all'ES-TRIN 2021/01.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/1668 della Commissione, del 26 giugno 2019, che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (GU L 256 del 7.10.2019, pag. 1).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In linea con le disposizioni dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2016/1629, prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il progetto di atto delegato è stato presentato ai membri del gruppo di esperti della Commissione in materia di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna il 9 marzo 2021. I membri del gruppo di esperti hanno appoggiato il progetto di atto delegato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

3.1 Elenco delle vie navigabili interne dell'Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3

L'allegato 1 riporta un elenco delle vie navigabili dell'UE, suddivise nelle zone 1, 2 e 3.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 riguardo alle modifiche dell'allegato I, al fine di modificare la classificazione delle vie navigabili, comprese la loro aggiunta e soppressione. Tali modifiche dell'allegato I possono essere apportate solo su richiesta dello Stato membro interessato, per le vie navigabili interne situate nel suo territorio.

È opportuno modificare l'allegato I in base alle richieste di Francia e Svezia di modificare l'elenco delle loro vie navigabili e sopprimere i riferimenti alle vie navigabili interne situate nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in seguito al suo recesso dall'Unione.

3.2 Aggiornamento del riferimento alla norma ES-TRIN

L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 si riferisce alla norma ES-TRIN 2019/1 per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili alle unità navali. In conformità all'articolo 31, paragrafo 1, di detta direttiva, alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento alla versione più recente della norma ES-TRIN e di stabilirne la data di applicazione. Considerando la versione pubblicata della norma ES-TRIN 2021/1 come la versione più recente della norma ES-TRIN, il progetto di atto delegato assicura tutti gli aggiornamenti del caso e fissa la data di attuazione della norma al 1° gennaio 2022.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.4.2021

che modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE⁵, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/1629 ha stabilito un sistema armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna conformi ai requisiti tecnici unificati.
- (2) L'allegato I della direttiva (UE) 2016/1629 riporta un elenco delle vie navigabili interne dell'Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3.
- (3) La suddivisione delle vie navigabili in zone è stabilita da ciascuno Stato membro per le vie navigabili situate nel suo territorio.
- (4) Possono essere apportate modifiche alla classificazione delle vie navigabili, comprese la loro aggiunta e soppressione, su richiesta dello Stato membro interessato.
- (5) Il 15 maggio 2018 la Repubblica francese ha presentato richiesta di modificare l'elenco delle vie navigabili della zona 1 situate nel suo territorio. È opportuno modificare di conseguenza la voce dell'allegato I relativa alla zona 1 delle vie navigabili interne dell'Unione aggiungendo la zona 1 per la Francia.
- (6) Il 9 luglio 2019 il Regno di Svezia ha presentato richiesta di modificare l'elenco delle vie navigabili delle zone 1, 2 e 3 situate nel suo territorio, aggiungendo ulteriori vie navigabili interne svedesi alle zone 1, 2 e 3.
- (7) In considerazione del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione, è opportuno modificare l'allegato I al fine di sopprimere tutti i riferimenti alle vie navigabili interne situate nel suo territorio.
- (8) L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2019/1.

⁵ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

- (9) Le attività dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero mirare a garantire l'uniformità nello sviluppo di requisiti tecnici da applicare nell'Unione alle navi adibite alla navigazione interna.
- (10) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.
- (11) Alla riunione del 13 ottobre 2020 il CESNI ha adottato una nuova norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, la norma ES-TRIN 2021/1⁶. La norma ES-TRIN stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.
- (12) L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da disporre che i requisiti tecnici applicabili a tali unità navali siano quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2021/1 e che siano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629,
- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/1629 è così modificata:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

⁶ Risoluzione 2020-II-1 del CESNI

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.4.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN